

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Consiglio Nazionale Dottori Commercia e degli Esperti Contabili

Prot. 0000979

del 24/01/2020 ore 11:14:26 Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 2 4 GEN. 2020

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ENNA Piazza Garibaldi 1 94100 Enna (EN)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 192/2019 _ art. 9, comma 9, d.lgs. 139/2005 — limite dei mandati per coloro che hanno ricoperto due mandati in un Ordine professionale che ha accorpato un Ordine costituito in corrispondenza di un Tribunale soppresso

Con riferimento al quesito del 22 novembre 2019 con il quale si chiede se "per un consigliere, residente nella circoscrizione del Tribunale di Enna, che per due mandati consecutivi sta espletando la carica presso l'Ordine scrivente, in caso di trasferimento della residenza e domicilio professionale in un comune in corrispondenza del soppresso Tribunale di Nicosia, sia ammissibile la candidatura per nuovi mandati o se sussiste il limite del doppio mandato", si osserva quanto segue.

In alcuni Pronto Ordini del 2016 (PO146/2016 e PO 157/2016), in vista delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini per il quadriennio 2017-2020, era stato precisato che coloro che avevano già ricoperto due mandati in un Ordine professionale costituito in corrispondenza di un Tribunale soppresso avrebbero potuto svolgere un successivo mandato quali componenti del Consiglio dell'Ordine "accorpante", in considerazione del fatto che le nuove cariche di Consigliere o di Presidente, sarebbero state assunte nell'ambito di un differente ente giuridico, i cui organi di governo sarebbero stati eletti da un corpo elettorale diverso (e più ampio) rispetto a quello dell'Ordine territoriale dove i precedenti mandati erano stati espletati.

Orbene, nel quesito posto alla nostra attenzione la situazione appare del tutto diversa in quanto anche l'ulteriore mandato sarebbe espletato nell'ambito dello stesso ente giuridico, l'Ordine di Enna. In tale Ordine, infatti, sono iscritti e possono essere eletti, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 4 del d.lgs. 139/2005, tutti coloro che hanno residenza e/o domicilio professionale in uno dei Comuni ricadenti nel circondario del Tribunale di Enna, unico tribunale oggi esistente, che estende la propria competenza anche sui Comuni prima ricompresi nel circondario del Tribunale di Nicosia. Il trasferimento della residenza e del domicilio professionale in un Comune ricadente nel circondario del soppresso Tribunale di Nicosia, non produrrebbe alcun effetto sull'iscrizione dell'iscritto, in quanto l'unico albo in cui il professionista può essere iscritto è quello tenuto dall'Ordine di Enna.

Cordiali saluti

Francesca Maione